



Città di Cuornè

Provincia di Torino

SETTORE TECNICO
PRATICHE PAESAGGISTICHE
STRUTTURA UNICA IN GESTIONE ASSOCIATA
CON CUORGNÈ CAPOFILA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e l. - Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 139 del 09.07.2010)

N° 2/2014

RICHIEDENTE: Società VITTONI LORENZO & C. di Vittone Lorenzo
con sede in Cuornè, Via G.Braggio n. 9/a

OGGETTO: Ampliamento attività produttiva per realizzazione capannone ad uso produttivo e di un'autorimessa - Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 7/2012 del 09.05.2012 in Frazione Buasca - San Colombano B.te

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico;

- la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

- la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

- con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 n. 139 veniva emanato il "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Visto:

- il progetto pervenuto al prot. 3784 del 19.02.2014 relativo all' "Ampliamento attività produttiva per realizzazione capannone ad uso produttivo e di un'autorimessa - Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 7/2012 del 09.05.2012" in Fraz. Buasca, San Colombano B.te (To);

- il parere favorevole condizionato in data 05.03.2014 da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che con nota prot. 5433 del 11.03.2014 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici;

Accertato che:

- ai sensi del citato D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 6, decorso il termine di 25 giorni, non perveniva alcun parere da parte del Soprintendente;

- è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per l'emissione della richiesta autorizzazione paesaggistica;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. 139 del 09.07.2010 ad oggetto "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e. i.;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e. i., dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 139 del 09.07.2010, l'esecuzione dell'intervento di cui al progetto presentato in data 19.02.2014 al prot. 3784 per l' "Ampliamento attività produttiva per realizzazione capannone ad uso produttivo e di un'autorimessa - Variante all'autorizzazione paesaggistica n. 7/2012 del 09.05.2012" in Frazione Buasca, San Colombano B.te (To), sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Tavola 1V - Relazione tecnico-illustrativa	3784/2014
Tavola 2V - Elaborato grafico	3784/2014
Tavola 3V - Documentazione fotografica, stralcio mappa catastale, stralcio 2^ variante parziale PRGC, ingrandimento planimetrico	3784/2014
Tavola 5V - Planimetria dell'intervento progettuale, parametri urbanistico edilizi e calcoli aeroilluminanti	3784/2014
Tavola 6V - Piante a tutti i livelli della situazione come da Provvedimento Autorizzativo n. 302 della C.M.A.C., come da Permesso di Costruire n. 09/11 SUAP del 21.06.12 e Variante	3784/2014
Tavola 7V - Sezioni trasversale e longitudinale della situazione come da Permesso di Costruire n. 09/11 SUAP del 21.06.12 e Variante	3784/2014
Tavola 8V - Prospetti su tutti i fronti della situazione come da Permesso di Costruire n. 09/11 SUAP del 21.06.12 e Variante	3784/2014
Tavola 9V - Schizzi assonometrici della situazione come da Permesso di Costruire n. 09/11 SUAP del 21.06.12 e Variante	3784/2014
Tavola 10V - Superamento delle barriere architettoniche di cui alla Legge n. 13/89 e D.M. n. 236/89, come da Permesso di Costruire n. 09/11 SUAP del 21.06.12 e Variante	3784/2014
Realizzazione paesaggistica integrata in variante	3784/2014

Restano ferme le seguenti condizioni:

- valutare la tinteggiatura della facciata sud-est con impiego di tinta chiara e cromie terrose;
- implementare la piantumazione dell'area verde con alberature di medio-alto fusto.

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dal competente ufficio del Comune di San Colombano B.te per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace;

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D.P.R. 139 del 09.07.2010 art. 4 comma 11, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, li 14 aprile 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Maria Teresa NOTO

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Fabiana MARTINO



Via Garibaldi n.9 - 10082 Cuornè (TO) - tel.0124/655111 - fax 0124/655230 P.I. 02180640019

www.comune.cuorgne.to.it

e-mail: sviluppo@comune.cuorgne.to.it

PEC: settoretecnico.comune.cuorgne.to.it@postecert.it